



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 37/20

(PROC. P.A. 52/20)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Teams* come previsto da ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta - Presidente

Avv. Anna Cusimano - Componente Relatore

Avv. Stefano Ciulli - Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della sig.ra Aziza Barbara Streit Saleh (tesserata FISE n. 13454/A).

PREMESSO CHE

- la Procura Federale, acquisite le segnalazioni del 4 e del 5 agosto 2020 dei sigg.ri Mario Giunti, Oscar Bondioli e Chiara Galeazzi, relative a *post* offensivi nei loro confronti, pubblicati sul *social Facebook* dalla tesserata Aziza Barbara Streit Saleh, ha disposto l'audizione di quest'ultima in data 7 ottobre 2020, dandone debita comunicazione all'Indagata. Nel corso dell'audizione la signora Aziza Barbara Streit Saleh ha confermato di essere l'autrice delle pubblicazioni in questione, e ha comunicato alla Procura Federale di essersi scusata con i destinatari dei *post*, che hanno confermato la circostanza. L'Indagata ha anticipato in sede di audizione la propria intenzione di definire il procedimento con un patteggiamento senza incolpazione;

- ricevuta istanza di applicazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto, senza incolpazione, *ex art. 67* del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora innanzi, per comodità, anche R.G.) dall'avv. Stefania Cappa, difensore della signora Streit Saleh, la Procura Federale, ritenuta congrua la sanzione ivi prevista, l'ha trasmessa alla Procura Generale dello Sport del CONI per acquisirne debito parere;

- la Procura Generale dello Sport del CONI, con nota del 11 novembre 2020, ha espresso parere contrario all'applicazione della pena concordata ante incolpazione, in quanto la tesserata risultava già sanzionata per episodi dello stesso genere, e pertanto all'istanza ostava la recidiva, giusto comma III dello stesso art. 67 R.G.;

- comunicata la circostanza all'avv. Cappa, questi ha provveduto ad inviare nuova istanza di applicazione della sanzione senza incolpazione, *ex art. 67 R.G.*, chiedendo l'applicazione della censura. La Procura



Federazione Italiana Sport Equestri

Federale, ritenuta la congruità della richiesta sanzionatoria, l'ha inviata alla procura Generale dello Sport del CONI per acquisirne parere;

- la Procura Generale dello Sport del CONI, con nota del 13 novembre, ha ribadito parere contrario all'applicazione dell'art. 67 R.G., sempre *“in considerazione della recidiva costituita dalla sanzione applicata con provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale FISE N. 17 del 25.7.2019 adottato, peraltro, per contestate infrazioni del medesimo genere”*;

- la Procura Federale ha, pertanto, comunicato alla signora Streit Saleh avviso di conclusione indagini e intenzione di deferimento, assegnando termini a difesa; la signora Streit Saleh non ha esercitato il diritto di difesa. In data 25 novembre 2020 la Procura Federale ha depositato atto di deferimento;

- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di trattazione per la data del 13 gennaio 2021, da svolgersi secondo le modalità indicate nell'Ordinanza presidenziale 02017 del 12 maggio 2020 (trattazione scritta mediante scambio di note, *ex art. 83, lett. b)* o, in alternativa, nelle ipotesi ivi previste, trattazione da remoto *ex art. 83, lett. f)*), disponendone la comunicazione all'Incolpata e alla Procura Federale;

- si è costituita in giudizio la Deferita, con il patrocinio dell'avv. Stefania Cappa che, confermata la responsabilità della sua assistita in ordine ai fatti ascritti, ha rilevato che la stessa ha porto le sue scuse ai destinatari dei *post*, e ha rappresentato il tentativo di patteggiamento in fase di indagini. Ha evidenziato l'ammissione della condotta antisportiva da parte della Deferita, la collaborazione fattiva, il ravvedimento, le scuse alle parti offese e la riparazione del danno prima dell'inizio del procedimento, con l'eliminazione dei *post*, chiedendo l'applicazione di una pena contenuta nel minimo;

- in vista dell'udienza la Procura Federale ha depositato note di trattazione, nelle quali ha rimarcato la condotta gravemente lesiva della reputazione, onorabilità e prestigio della Federazione e dei propri Tesserati da parte della Deferita, e la strumentalità delle scuse della stessa, rassegnate subito prima della disposta audizione per evitare sanzioni e provvedimenti del Tribunale Federale. Ha evidenziato come la Deferita si sia resa responsabile di condotta di pari genere, richiamando la pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale n. 17/2019. Ha insistito per il riconoscimento della responsabilità disciplinare della signora Aziza Barbara Streit Saleh per i fatti contestati, chiedendo l'applicazione della sanzione della censura e dell'ammenda di € 500;

- la Difesa della Deferita ha depositato nei termini note di trattazione, nelle quali ha ribadito la volontà della sua assistita di trovare un accordo con la Procura Federale, *“concludendo congiuntamente con la Procura Federale: Ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di Giustizia FISE, applicazione delle seguenti sanzioni: - Art. 6.1 lett. b) CENSURA; - Art. 6.1 lett. c) AMMENDA nella misura di € 500,00 (cinquecento)”*;



Federazione Italiana Sport Equestri

- all'udienza del 13 gennaio 2021 il Tribunale Federale, premettendo che, contrariamente a quanto affermato dall'avv. Cappa, non risultava agli atti alcuna conclusione congiunta ante udienza, *ex art. 47 R.G.* (che disciplina l'applicazione consensuale di sanzioni pattuite tra le parti prima dello svolgimento della prima udienza), ha rilevato di non poter procedere all'esame di un accordo inesistente.

Il Tribunale ha altresì rilevato che, in nessun caso, si sarebbe potuto procedere all'applicazione dell'art. 47 R.G., neppure in ipotesi di accordo, atteso che – come anche correttamente rilevato dalla Procura Generale dello Sport del CONI a fronte delle ripetute richieste della Procura Federale di applicazione consensuale di sanzione *ex art 67 R.G.* – la norma, a mente del III comma, “*non trova applicazione per i casi di recidiva*”, quale quello in esame.

Esaminati gli atti, il Collegio ha assegnato alle Parti termine sino al 19 gennaio 2021 per conclusioni e al 22 gennaio 2021 per repliche.

- Entrambe le Parti hanno depositato conclusioni nei termini: la Difesa della Deferita ha aderito alla richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale. La Procura Federale ha ribadito quanto rappresentato nelle note di trattazione, e concluso come in atti.

Il giorno seguente al deposito delle conclusioni l'avv. Stefania Cappa ha rinunciato al mandato, chiedendo a questo Tribunale di non tenere conto delle conclusioni formulate.

In data 20 gennaio 2021 la signora Aziza Barbara Streit Saleh si è costituita con nuovo difensore, avv. Sergio Stella, depositando note conclusive “*chiedendo di essere rimesso in termini al fine del presente deposito o, quantomeno di considerare tali osservazioni quali repliche conclusive da depositarsi – come da verbale di udienza – entro il 22 gennaio 2021*”. Nelle dette note l'avv. Stella si è riportato integralmente alle memorie depositate dal precedente difensore, e ha concluso per l'applicazione all'Incolpata della censura e dell'ammenda di € 500,00.

Con note di replica depositate nei termini la Procura Federale si è opposta alla richiesta di remissione in termini, evidenziando come “*la giurisprudenza dell'ordinamento statale – in specie formata sull'art. 153 c.p.c. – abbia univocamente negato la richiesta di concessione della remissione in termini qualora fondata su un evento esterno al processo, ivi compreso il rapporto tra difensore e parte (ex multis, ordinanza Cass. civ., sez. VI, 23 giugno 2020, n. 12249)*”. Nel merito, ha confermato quanto dedotto agli atti.

RITENUTO CHE

- va preliminarmente rilevato che la rinuncia al mandato, ai sensi dell'art. 85 c.p.c. (applicabile nell'ordinamento sportivo in virtù del richiamo di cui all'art. 21.6 R.G.), non produce effetti nei confronti delle altre parti sino a quando non intervenga la sostituzione del precedente difensore. Né vi è dubbio



Federazione Italiana Sport Equestri

che la rinuncia non incida sull'attività processuale già svolta. In ragione di ciò restano valide le conclusioni rassegnate dalla Deferita per il tramite dell'avv. Stefania Cappa.

Ciò posto questo Tribunale, non valutando in alcun modo violato il diritto di difesa della Deferita, in accoglimento dell'eccezione della Procura Federale non ritiene ammissibile la richiesta di rimessione in termini formulata dall'avv. Stella, e acquisisce agli atti le note depositate dal nuovo difensore – peraltro assolutamente conformi alle conclusioni depositate dall'avv. Cappa – quali note di replica e, come tali, tempestive.

- Passando all'esame del deferimento, la condotta imputata alla signora Aziza Barbara Streit Saleh è incontestata in fatto, avendo la stessa ammesso di avere scritto i *post* in questione;
- le espressioni ivi riportate sono innegabilmente lesive “*della reputazione, onorabilità e del prestigio*” di Tesserati, e come tali sanzionabili ai sensi dell'art. 1.3, lett. *d*) R.G.;
- tali espressioni, per altro prive di qualsivoglia riscontro probatorio, si risolvono in un insulto gratuito alle persone e all'attività dei destinatari;
- è opportuno, infatti, ricordare che se ciascuno è libero di esprimere le proprie opinioni, tali opinioni non debbono avere carattere di insulto o di accusa, a più ragione ove quest'ultima non sia provata. Nel caso in esame appare palese come le espressioni utilizzate si risolvano in una denigrazione gratuita;
- questo Tribunale, pertanto, ritiene che le espressioni utilizzate dalla signora Streit Saleh, all'indirizzo dei signori Mario Giunti, Oscar Bondioli e Chiara Galeazzi, rivestano carattere di offensività e irriguardosità.

CONSIDERATO CHE

- la violazione è aggravata per aver commesso il fatto attraverso *Internet* o altro mezzo di diffusione di massa. Circostanza che determina, ai sensi dell'art. 8 R.G., l'inasprimento della sanzione fino al triplo del massimo previsto;
- la Difesa della Deferita invoca quale attenuante il comportamento della stessa prima dell'udienza, consistito nel ravvedimento e nelle scuse alle parti offese, e nell'eliminazione dei *post*. Le circostanze rappresentate, sicuramente apprezzabili nell'ambito del contesto sportivo, possono essere sussunte nella lettera *b*) dell'art. 9 del Regolamento di Giustizia FISE, che richiama, prima del giudizio, l'“*essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione*”; allo stesso modo l'ammissione della condotta antisportiva costituisce attenuante *ex art.* 15 R.G.. Non si ravvisa, agli atti, una collaborazione fattiva, atteso che trattasi di procedimento documentale, per



Federazione Italiana Sport Equestri

il quale non è stato necessario l'espletamento di attività per la scoperta o l'accertamento delle violazioni regolamentari;

- attesa la sussistenza contemporanea di circostanze aggravanti e attenuanti, questo Collegio ne rileva l'equivalenza, ai sensi dell'art. 11.2 R.G.;
- tuttavia la lesività del comportamento della Deferita si manifesta maggiormente aggravata dall'ulteriore circostanza che la stessa è recidiva, avendo posto in essere il comportamento disciplinarmente rilevante dopo essere stata condannata dal Giudice Sportivo Nazionale (GSN n. 17/19) per illeciti anche della stessa natura di quello per cui è oggi causa;
- la circostanza determina, ai sensi dell'art. 14 R.G., un inasprimento della sanzione da irrogare.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, non ritiene congrua la sanzione richiesta sia dalla Procura Federale che dalla Difesa della Deferita e, visto l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, considerata – ai fini dosimetrici dell'applicazione della sanzione ritenuta proporzionata alla gravità degli illeciti commessi – l'equivalenza tra le circostanze aggravanti e attenuanti, e irrogato l'inasprimento della pena previsto, in caso di recidiva, dall'art. 14 R.G.

APPLICA

alla signora Aziza Barbara Streit Saleh, come in epigrafe identificata, la sanzione della sospensione dell'autorizzazione a montare, *ex art. 6.1, lettera f)* R.G. per giorni 30 (trenta), con conseguente inibizione dall'esercizio della relativa attività, ai sensi dell'art. 6.3 R.G.; e dell'ammenda *ex art. 6.1, lettera c)* R.G. di € 1.000,00 (mille/00).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla Deferita, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso il giorno 1 febbraio 2021

PRESIDENTE: *F.to* Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE RELATORE: *F.to* Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE: *F.to* Avv. Stefano Ciulli